



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Ddl di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante
“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)”**

AC 1752

Sommario

1. Azzeramento dei fondi di investimento comunali: abolizione e ripristino.....	4
2. Modifica Tabella 1 dell'art. 31 bis, comma 1 d.l. 152/2021	5
3. Monitoraggio e controllo dei ritardi nell'erogazione di trasferimenti statali e regionali agli enti locali	6
5. Decorrenza piano delle performance sul rispetto dei tempi di pagamento.....	7
6. Valutazione anticipazioni liquidità a supporto rispetto pagamenti	8
7. Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002	8
8. Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)	9
9. Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali.....	10
10. Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale	11
11. Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione FAL per gli enti in dissesto.....	12
12. Utilizzo economie Fondo contenziosi per calamità o cedimenti	13
13. Esclusione dei Piani Urbani Integrati dai definanziamenti del Piano Nazionale Complementare	14
14. Finanziamento dei progetti di forestazione urbana ammissibili ma non finanziati	14
15. Esclusione dall'aggiornamento del cronoprogramma per gli investimenti commissariati.....	14
16. Chiarimento casi di esclusione dal definanziamento per ritardi.....	15
17. Mobilità – Trasporto rapido di massa.....	15
18. Mobilità – Rafforzamento delle agenzie di mobilità locali.....	15
19. Risoluzione delle criticità nel rapporto tra Comuni e Amministrazioni Titolari	16
20. Chiarimento sui requisiti temporali per la qualificazione delle stazioni appaltanti	16
21. Tempi certi per incremento dell'anticipazione al 30%.....	17
22. Semplificazione rendicontazione.....	18
23. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi	18
24. Controlli a campione	19
25. Implementazione fondo affitti/noleggi strutture temporanee scuola	19
26. Modifiche al CAD	20
27. Proroga termini l'affidamento dei lavori per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 (“Medie opere”) - Modifica all'art. 32	20
28. Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione	21
29. Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNRR.....	22
30. Proroga termini deliberazioni Tari	24

PICCOLI COMUNI	24
31. Utilizzo Fondo contributo piccoli Comuni spettanza 2023 nel 2024.....	24
32. Modifiche al d.l. 152/2021 fondo piccoli Comuni	25
ALTRE NORME FINANZIARIE	25
33. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato.....	25
34. Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali.....	26
35. Abolizione sanzioni certificazione finale Covid	27
36. Esonero dalla rendicontazione per i contributi straordinari in materia di energia elettrica e gas	27
37. Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA (Registro aiuti di Stato).....	28
PERSONALE	28
38. Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022.....	28
39. Modifiche all'art. 10 del d.l.36/2022 in materia di conferimento di incarichi ai soggetti collocati in quiescenza per le attività connesse alla ricostruzione post sisma e per l'attuazione degli investimenti del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).....	29
40. Proroga graduatorie.....	30
41. Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato.....	31
42. Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione .	32
ULTERIORI NORME.....	33
43. Parere DIPE progetti PPP	33
44. Coordinamento della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali” con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”	34
45. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà.....	36

1. Azzeramento dei fondi di investimento comunali: abolizione e ripristino

Art. 1

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

All'articolo 1, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera d) è abolita;
- 2) la lettera e) è così sostituita:

“e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Conseguentemente, al citato comma 134 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 le parole da “di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026” a “per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032” sono così sostituite: “ di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032”;
- 3) alla lettera f), le parole “e 397.921.550 euro per l'anno 2028” sono sostituite dalle parole “, 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029”
- 4) alla lettera g), le parole “e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono così sostituite: “, 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028”.
Conseguentemente:
 - al punto 4, le parole “e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono sostituite dalle parole “17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028”;
 - al punto 6, le parole “e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono sostituite dalle parole “32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028”;
 - al punto 8, le parole “e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono sostituite dalle parole “21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028”;
 - al punto 10, le parole “e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono sostituite dalle parole “29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028”;
 - al punto 13, “e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028” sono sostituite dalle parole “31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028”;

- 5) alla lettera h), le parole “1.401 milioni di euro per l’anno 2026 e 115 milioni di euro per l’anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “2022,6 milioni di euro per l’anno 2026 e 415 milioni di euro per l’anno 2027”;
- 6) alla lettera m), le parole “400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028” sono sostituite dalle seguenti: “500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l’anno 2029”;

Motivazione

Come è noto, una parte delle risorse reperite per il riassetto dei finanziamenti funzionale alla revisione del PNRR è stata ottenuta definanziando importanti stanziamenti ordinari disposti da diverse leggi per il sostegno degli investimenti comunali nel periodo 2026-2029.

Come troppo spesso accade, quando si cercano coperture si ricorre a fondi ordinari che i Comuni hanno avuto assegnati dopo anni di ristrettezza anche sul versante essenziale degli investimenti. Questa scelta appare particolarmente negativa in quanto colpisce modalità di finanziamento molto efficaci e costituisce un segnale di sottovalutazione dell’importanza della ripresa degli investimenti comunali e del ruolo che in questo ambito giocano le aspettative di continuità nel sostegno finanziario attivato fin dal 2018-19 dopo un lungo periodo di declino dovuto all’applicazione nazionale pesantemente restrittiva dei vincoli da vecchio patto di stabilità.

Le modifiche proposte al comma 8 dell’articolo 1 del decreto recuperano i fondi tagliati ai Comuni con maggiori contributi di alcune voci già presenti nel dispositivo (Fondo sviluppo e coesione, fondi comma 140, stanziamenti per rimborsi fiscali, spese ministeri), nonché con una moderata riduzione dei fondi destinati alle Regioni (e indirettamente ai rispettivi Comuni) dal comma 134 della legge 145/2018.

2. Modifica Tabella 1 dell’art. 31 bis, comma 1 d.l. 152/2021

I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell’art. 31 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.

Motivazione

L’emendamento ha la finalità di rafforzare gli organici dei Comuni ad esclusivo carico dei Comuni. L’emendamento non comporta oneri per la finanza pubblica.

3. Monitoraggio e controllo dei ritardi nell'erogazione di trasferimenti statali e regionali agli enti locali

Art. 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

Al comma 2 dell'articolo 40 sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 33-bis - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni

1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.”

Motivazione

L'integrazione proposta all'articolo 40, comma 2, deriva dal persistente fenomeno dei ritardi nei pagamenti dovuti agli enti locali da parte di amministrazioni statali e regionali, che producono tensioni di cassa soprattutto tra gli enti locali in condizioni di carenza di liquidità e determinano ostacoli nel percorso di normalizzazione dei tempi di pagamento.

Con la norma proposta viene in primo luogo stabilito un obbligo di pubblicazione trimestrale dell'ammontare delle erogazioni in ritardo per beneficiario, a decorrere dal 2024, con la stessa periodicità trimestrale prevista per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. In secondo luogo, anche la tempestività delle erogazioni di trasferimenti interamministrativi viene inserita tra i requisiti di normalizzazione dei tempi di pagamento, in termini di valutazione della performance dei dirigenti, demando ad un DPCM da emanarsi entro il 30 settembre 2024 il compito di sistematizzare tale inclusione e definire criteri per la correzione dei ritardi di pagamento degli enti locali in ragione del ritardo nell'erogazione di trasferimenti dalle amministrazioni statali e regionali.

4. Disciplina del Piano di interventi nel caso di ritardo dei trasferimenti fra amministrazioni

Art. 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

Al comma 7 dell'articolo 40, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: "Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o di regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza."

Motivazione

Si ritiene necessario disciplinare l'attività del Tavolo istituito ai sensi dell'articolo 40, comma 8 nel caso in cui l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti dell'ente locale risulta condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato e/o di regioni all'ente locale.

5. Decorrenza piano delle performance sul rispetto dei tempi di pagamento

Art. 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 40 aggiungere in fine il seguente comma

"9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto la circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 del MEF-RGS, che disciplina le prime modalità operative in attuazione dell'art. 4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, essendo intervenuta dopo il termine dell'esercizio 2023 non può che applicarsi nel piano della performance per il 2024. La norma proposta punta ad evitare contrasti interpretativi in fase di controllo e non modifica i termini e le sanzioni previsti per l'alimentazione della piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 35/2013.

6. Valutazione anticipazioni liquidità a supporto rispetto pagamenti

Art. 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 40 aggiungere in fine il seguente comma:

“9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'Economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'Economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.

Motivazione

La proposta normativa mira ad acquisire elementi conoscitivi essenziali per verificare in quale misura le criticità nella disponibilità di cassa degli enti locali incidono sull'obiettivo di raggiungimento del l'obiettivo di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

Sulla base delle informazioni acquisite in modo strutturato sarà possibile valutare l'opportunità di attivare strumenti di anticipazione facilitata sul modello del dl 35/2013.

7. Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002

Art. 40.

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 40 aggiungere in fine il seguente comma

9-bis. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “*Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.*”.

Motivazione

Il d.lgs. n. 231 del 2002 stabilisce che nei casi di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali spetti al creditore, oltre alla corresponsione degli interessi moratori e al rimborso

dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, anche un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Si è osservata, nella pratica, una distorsione applicativa di tale disposizione nel caso di crediti maturati dalle aziende multiservizi nei confronti degli enti locali a fronte di forniture di energia elettrica o gas (contratti di somministrazione) e poi venduti a cessionari del credito.

Per tali forniture l'ente riceve moltissime fatture (centinaia i Comuni piccoli, migliaia quelli medi e grandi) che non rappresentano le richieste di pagamento del servizio reso nei vari periodi di somministrazione, ma che sono, a tutti gli effetti, documenti di servizio emessi dal fornitore. Trattasi, infatti, di documenti spesso collegati a importi infinitesimali, nulli e perfino negativi, originati dalla scelta del fornitore di fatturare i consumi in modalità frazionata o dalla necessità dell'utility di gestire arrotondamenti, saldi, conguagli, di effettuare comunicazioni all'utenza o di operare gli storni degli importi erroneamente addebitati.

In tutti questi casi, perviene all'Ente l'ingiustificata richiesta di versare l'importo di 40 euro con conseguente marcata crescita del contenzioso a fronte della pretesa del cessionario, sproporzionata rispetto al dovuto per il servizio reso.

Su circa 1.500 Comuni intervistati da IFEL, il 31% ha visto ceduto (anche con cartolarizzazione) il proprio debito relativo alle utenze e il 77% di questi si è trovato in difficoltà, costretto ad una gravosa attività istruttoria e/o di giudizio che ne ha ridotto la capacità amministrativa dell'ente rallentando, in particolare, i processi di gestione dei pagamenti.

Al fine di evitare tale distorsione applicativa della norma, appare necessaria la precisazione che nei contratti di somministrazione l'importo, già definito "forfettario" dal Legislatore, è riferito al periodo di somministrazione e alla sola richiesta di pagamento dei relativi consumi.

8. Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

Aggiungere il seguente articolo 40 bis:

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.

2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche

amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

Motivazione

La sentenza 224/2023 della Corte costituzionale ha considerato illegittimi gli utilizzi delle assegnazioni da fondo di rotazione a favore degli enti in "predissesto" (art. 243-ter TUEL) finalizzati alla copertura di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ai sensi di legge e alla copertura del disavanzo. Tali utilizzi erano invece espressamente previsti dai commi 1 e 2, art. 43, del dl 133/2014, ora giudicati illegittimi.

Le risorse in questione sono state erogate a un numero relativamente ristretto di enti locali (alcune centinaia sono quelli che hanno attivato i cd. "predissesti" dal 2012 ad oggi), che ora devono rideterminare le post passive da iscrivere a rendiconto, essenzialmente corrispondenti all'ammontare delle risorse ricevute a titolo di fondi rotativi impiegate per debiti fuori bilancio e ripiano del disavanzo, con conseguenti effetti negativi.

Tali effetti non possono essere determinati a priori, in quanto dipendenti dai diversi utilizzi che ciascun ente locale ha potuto fare dei fondi in questione. Al fine di dare attuazione alla sentenza e assicurare la necessaria stabilità agli enti coinvolti in complessi percorsi di risanamento finanziario, la norma proposta postpone al rendiconto 2024 l'emersione contabile degli eventuali maggiori disavanzi derivanti dall'applicazione della sentenza e dispone che gli enti interessati producano fin dal rendiconto 2023 una nota integrativa da inviare separatamente al Ministero dell'Interno così da verificare e dimensionare in modo corretto le eventuali esigenze di sostegno finanziario, che potranno essere considerate in occasione della legge di bilancio per il 2025.

9. Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo 40 bis:

Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

In considerazione di quanto previsto al periodo precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.

Motivazione

L'emendamento risolve le forti criticità gestionali derivanti dalla delibera n. 17 della Sezione Autonomie della Corte dei conti relativa all'interpretazione in base alla quale ogni entrata destinata anche per legge ad una pluralità di spese deve essere vincolata anche in termini

di cassa. La Commissione Arconet ha valutato positivamente la modifica normativa anche in relazione agli approfondimenti sottoposti alla Commissione stessa da parte dei rappresentanti di ANCI.

L'emendamento punta a considerare il vincolo di cassa (e non solo di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da indebitamento. Le altre entrate destinate per legge a specifici scopi, che comprendono solitamente una pluralità di tipologie di spesa, mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa. Questa modifica apporta una semplificazione rilevante in termini gestionali nell'intera gestione del ciclo passivo del bilancio, coinvolgendo positivamente non solo i funzionari delle ragionerie, ma anche i tesorieri e gli organismi di controllo, senza far venire meno il controllo della destinazione delle entrate. Inoltre, al fine di non appesantire la chiusura della gestione 2023, l'ultimo periodo (non discusso in Arconet) permette di considerare le norme novellate anziché la disciplina pro tempore vigente.

Si ricorda, peraltro, che il vincolo di cassa, all'interno della pubblica amministrazione, è in vigore solo per gli enti locali. Per le Regioni e gli altri comparti pubblici tale vincolo non esiste.

10. Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Aggiungere il seguente articolo 40 bis:

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti locali che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio

approvato. La facoltà può essere connessa ai casi degli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che subiscono gli effetti della sentenza 224/2023 della Corte costituzionale, in materia di corretto utilizzo del fondo rotativo, in termini di variazione della dimensione del ripiano da realizzare attraverso il rispettivo Piano di riequilibrio.

La comunicazione di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla COSFEL e, entro i 90 giorni successivi, gli enti locali presentano la proposta di revisione del piano.

La possibilità di revisione del piano di riequilibrio appare necessaria in quanto è sempre più frequente il numero degli enti locali che versano in condizioni di crisi finanziaria in un contesto ancora influenzato dalle mutevoli condizioni del contesto socioeconomico e in particolare dalla dinamica inflattiva, nonché a seguito della citata sentenza CCost n. 224/2023, con la conseguente necessità di modificare contenuti essenziali del piano.

11. Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione FAL per gli enti in dissesto

Aggiungere il seguente articolo 40 bis:

Armonizzazione delle modalità di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità degli enti in dissesto finanziario

All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-*quinquies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

Motivazione

La proposta emendativa consente di assicurare agli enti locali che se ne avvalgano l'insieme delle modalità facilitate di assorbimento del disavanzo da ricostituzione del FAL di cui ad una recente modifica del decreto-legge 115/2022 (art. 16, co. 6-ter).

Si deve ricordare che il dl 115/2022 stabiliva l'obbligo per gli enti locali in dissesto di ricostituire il fondo anticipazioni liquidità che per consolidata giurisprudenza non veniva in precedenza contabilizzato in caso di dissesto, considerando la separazione della contabilità pregressa in capo all'Organismo straordinario di liquidazione previsto in tali casi dalla legge (artt. 244 e ss. del TUEL)

Tale obbligo, inaspettato anche in quanto frutto di una non organica lettura della deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 8/2022, costituisce un aggravio molto rilevante per gli equilibri di enti alle prese con processi di risanamento severi sia sul versante delle economie di spesa sia per ciò che riguarda l'innalzamento del prelievo fiscale.

La proroga introdotta con il dl 215/2023, si limita a spostare di un anno il riferimento del rendiconto a decorrere dal quale vige l'obbligo di contabilizzare il FAL (con aggravio dei risultati di amministrazione e degli obblighi di ripiano in caso di disavanzo) che è ora fissato al rendiconto del 2024.

Non sono stati invece armonizzati a questa nuova formulazione i successivi commi dell'art. 16 del dl 115 (6-quater e 6-quinquies), che recano disposizioni importanti e strettamente correlate in materia di:

- *modalità di utilizzo del fondo (co. 6-quater);*
- *durata decennale del ripiano con ovvia decorrenza dal momento della contabilizzazione del fondo (il co. 5-quinquies mantiene il riferimento non prorogato del "maggiore disavanzo al 31 dicembre 2013");*

Pur nella convinzione che sia necessaria una soluzione di natura strutturale, che attenui radicalmente gli enti dissestati dagli obblighi connessi al FAL, appare necessario che il dispositivo di proroga sia espressamente richiamato anche con riferimento ai due commi indicati, così da dissipare qualsiasi dubbio sulle modalità applicative del regime introdotto con il dl 115/22 e solo parzialmente prorogato con il dl 215/2023.

12. Utilizzo economie Fondo contenziosi per calamità o cedimenti

Aggiungere il seguente articolo 40 bis:

Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti

1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono riassegnate al Ministero dell'Interno per i medesimi utilizzi di cui alla medesima citata norma. A decorrere dal 2024 la dotazione del fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.

Motivazione

Il "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" (art. 4 D.L. 113/2016 e s.m.i.) è stato istituito per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni che si trovano nella oggettiva impossibilità di onorare le richieste di risarcimento connesse a sentenze esecutive di condanna per calamità naturali o cedimenti strutturali.

L'operatività del Fondo è stata prorogata (dl 3/2023) fino al 2025 con una dotazione di modesta entità (circa 450mila euro per ciascun anno) a fronte dei 10 mln stanziati per il triennio 2020-2022. Sulla base delle informazioni in nostro possesso appare necessaria una norma che consenta di coprire eventuali code dovute a sentenze di prossima emanazione. Sono infatti attese ulteriori sentenze, in particolare relative alla posizione del Comune di San Giuliano di Puglia, che potrebbero determinare richieste di risarcimento importanti con conseguente rischio di dissesto, anche alla luce della modestissima dotazione appostata per il 2023.

*La norma mira a **valorizzare le economie non assegnate** rispetto alle dotazioni del fondo che ammontano a fine 2023 a **circa 20 milioni di euro**.*

L'utilizzo di queste risorse residue consentirebbe di assicurare la piena operatività del Fondo e di soddisfare pertanto le esigenze di sostegno dovute a sentenze che giungono a distanza di anni dagli eventi calamitosi.

La norma proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

13. Esclusione dei Piani Urbani Integrati dai definanziamenti del Piano Nazionale Complementare

Art. 1.

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

All'art. 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole "si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento." è aggiunto il seguente periodo: "Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'art.34".

Motivazione

Si tratta di un emendamento finalizzato a tutelare la quota di fondo complementare dei piani urbani integrati dal definanziamento nel caso di mancata stipula dell'OGV. La previsione di definanziamento per i progetti del fondo complementare dei quali non sia stipulata OGV non può applicarsi nel caso dei Piani Urbani Integrati in quanto si tratta di un provvedimento co-finanziato con fondi PNRR. Gli interventi subirebbero quindi un de-finanziamento parziale. Peraltro, alla quota PNRR si applicherebbe la previsione di cui all'art.2 comma 1 che esclude il definanziamento dei progetti PNRR in grado di rispettare le scadenze PNRR anche nei casi di "superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti".

14. Finanziamento dei progetti di forestazione urbana ammissibili ma non finanziati

Art. 1.

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

È aggiunto il comma 5bis articolato come segue: "Per l'intervento "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa per 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispettiva riduzione delle risorse di cui all'art.3 comma 7 della legge 213 del 30 dicembre 2023".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato al finanziamento dei progetti dichiarati ammissibili ma non ammessi a finanziamento sul PNRR.

15. Esclusione dall'aggiornamento del cronoprogramma per gli investimenti commissariati

Art. 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

All'art. 2, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto legge."

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i Comuni soggetti attuatori degli investimenti sugli insediamenti abusivi in agricoltura di cui all'articolo 7 del presente decreto legge non sono tenuti all'aggiornamento dei cronoprogrammi, stante il commissariamento dell'investimento previsto nello stesso decreto legge.

16. Chiarimento casi di esclusione dal definanziamento per ritardi

Art. 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

All'art.2, comma 2, quarto periodo, sostituire le parole “non espressamente stabiliti dal PNRR” con “non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di chiarire che il definanziamento non viene previsto nei casi di superamento dei termini fissati da obiettivi e traguardi italiani del PNRR.

17. Mobilità – Trasporto rapido di massa

Art. 2

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole “provvede a restituire gli importi percepiti,” inserire le parole “e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori,”.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per tutelare le risorse già impegnate e spese da parte dei beneficiari e dei relativi soggetti attuatori soprattutto in relazione ad interventi infrastrutturali complessi e lineari come ad esempio quelli dei trasporti rapidi di massa, la cui garanzia di raggiungimento dei target temporali – e non mettendo in discussione i risultati concreti e di avanzamento dei target fisici - può non dipendere dalle azioni e dalle responsabilità delle amministrazioni ma dalla complessità dei cantieri e da fattori esogeni.

18. Mobilità – Rafforzamento delle agenzie di mobilità locali

Art. 8

(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

All'art. 8 aggiungere il seguente comma 24:

“24. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di

adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni con la legge n. 58 del 28 giugno 2019.»

Motivazione

L'emendamento proposto consente agli enti territoriali, comprese le Regioni, di attuare le politiche della mobilità e del trasporto pubblico locale tramite enti spesso di bacino o multi-livello deputati alla programmazione coordinata e alla gestione unitaria dei servizi, favorendo l'acquisizione e la crescita professionale di elevate competenze specialistiche nel settore, minimizzando la duplicazione di centri di costo, con particolare riferimento all'impiego di risorse umane e massimizzando la capacità di sviluppare professionalità adeguate in termini di competenze e capacità d'intervento.

Ciò in linea con quanto emerge dalla Relazione finale della Commissione di studio sul trasporto pubblico locale istituita con DM 4 gennaio 2021, presieduta dal Prof. Bernardo Mattarella, inviata alle Commissioni Trasporti delle Camere nel mese di settembre 2021. In particolare la Relazione, al capitolo 5.1 suggerisce che "occorrerebbe un ripensamento dell'assetto regolatorio provinciale di bacino, valutando anche un coordinamento a livello multilivello, il che peraltro potrebbe consentire di dotare questi organismi di regolazione locale e regionale delle strutture e del personale necessari per svolgere efficacemente i compiti attribuiti."

L'emendamento non prevede una maggiore spesa per il settore pubblico in quanto consente l'efficientamento della spesa storica mediante la riallocazione delle risorse economiche già impiegate dai singoli enti associati obbligatoriamente all'ente multi-livello, derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti.

19. Risoluzione delle criticità nel rapporto tra Comuni e Amministrazioni Titolari

Art. 9

(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

Al comma 1 dopo le parole "Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati." è aggiunto il seguente periodo: "Comuni e Città Metropolitane segnalano in sede di cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni".

Motivazione

L'emendamento punta a fornire a Comuni e Città Metropolitane uno strumento per la risoluzione di criticità dovute a ritardi delle Amministrazioni titolari nella risposta a quesiti, autorizzazione di varianti, erogazione di rimborsi etc.

20. Chiarimento sui requisiti temporali per la qualificazione delle stazioni appaltanti

Art. 9

(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “6. Al Decreto legislativo 30 marzo 2023, n.36, all’Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:

alla tabella A) dell’Allegato II.4, le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “*alla data di invio dell’istanza di qualificazione*”

la tabella B) dell’Allegato II.4, le parole “al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “*alla data di invio dell’istanza di qualificazione*””

Motivazione

L’articolo 63, comma 4, del D.lgs. n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo, fino al 30 giugno 2024. Dopo tale periodo le suddette stazioni appaltanti dovranno provvedere a qualificarsi, in via ordinaria, dimostrando il possesso dei requisiti, come indicati nell’allegato II.4 del Codice dei Contratti.

Tuttavia, il predetto allegato contiene alcune indicazioni temporali riferite al 31 dicembre 2022. Tale riferimento non permette, quindi, alle stazioni appaltanti qualificate con riserva di provvedere alla loro qualificazione riferendo le loro procedure e i loro requisiti alla data del 30 giugno 2024 o alla successiva data di formulazione dell’istanza nel caso in cui la richiesta di qualificazione avvenga in un secondo tempo.

Ciò si contrappone proprio alla ratio della qualificazione con riserva, prevista dal Codice per talune stazioni appaltanti che, invece, ha lo scopo di consentire di svolgere procedure di gara, attività di formazione del personale ed altre iniziative utili al perseguimento della qualificazione ordinaria.

Appare quindi illogica una valutazione della qualificazione delle SA non riferita alle attività svolte nel corso del 2023/2024, periodo nel quale, anche in relazione al PNRR le stazioni appaltanti qualificate con riserva (che scadrà il 30 giugno 2024) stanno svolgendo un ruolo propulsivo determinate, soprattutto per molti comuni capoluogo e molte unioni di comuni a supporto di piccoli comuni.

La proposta, quindi, è necessaria al fine di chiarire che per la qualificazione di tali stazioni appaltanti, qualificate con riserva (ed in genere di tutte le stazioni appaltanti), che dovranno presentare domanda di qualificazione ordinaria, siano utilizzabili i requisiti maturati alla data della presentazione di tale istanza ad ANAC.

21. Tempi certi per incremento dell’anticipazione al 30%

Art. 11.

(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

Al comma 2 dopo le parole “la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato” sono aggiunte le parole “da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione delle richieste”.

Motivazione

L’emendamento è finalizzato a dare certezza sui tempi di erogazione dell’anticipo pari al 30% ai soggetti attuatori.

22. Semplificazione rendicontazione

Art. 12.

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

All'art. 12, comma 4, secondo periodo, sono eliminate le parole "laddove possibile".

Motivazione

L'emendamento punta a rendere vincolante la semplificazione della rendicontazione dei progetti fuoriusciti dal PNRR.

23. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

Articolo 12

Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi

All'art. 12, comma 1, le parole "i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte", sono soppresse.

All'art. 12, comma 1, ultimo periodo sopprimere le parole "esclusivamente" e aggiungere infine le seguenti parole "nonché appalti di servizi e forniture".

All'articolo 12, comma 15, dopo le parole "di soggetti attuatori", sopprimere le seguenti parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani" e sostituirle con le seguenti "**i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare**".

All'art. 12, comma 15, secondo periodo sopprimere le seguenti parole "In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano" e dopo le parole "ai fini della realizzazione dell'intervento" aggiungere le seguenti parole "**si applicano**".

Motivazione

La proposta emendativa di cui all'art. 12, comma 1, è necessaria al fine di evitare che l'estensione delle semplificazioni PNRR anche agli interventi fuoriusciti da tale Piano relativi agli affidamenti di appalti di lavori nonché agli affidamenti congiunti di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti, possa valere solo per le procedure di affidamento già formalizzate con pubblicazioni di bandi ovvero lettere d'invito alla data del 2 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge 19/2024). Ciò non consentirebbe agli interventi fuoriusciti dal PNRR ma con procedure da formalizzare successivamente a tale data, di beneficiare delle medesime semplificazioni, creando così una discriminante temporale che impatta profondamente sulla possibilità di realizzazione dei medesimi interventi ancorché anch'essi fuoriusciti dal PNRR. Inoltre la proposta estende tali semplificazioni anche agli appalti di servizi e forniture che altrimenti ne sarebbero paradossalmente esclusi.

La proposta emendativa di cui all'art. 12, comma 15, serve a consentire ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani di poter esercitare poteri previsti dall'articolo 7 -ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, qualora lo ritengano strettamente necessario per assicurare il rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori.

24. Controlli a campione

Art. 13

(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

All'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma:

Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.

Motivazione

La proposta mira a semplificare il procedimento dei controlli della documentazione prodotta dai soggetti beneficiari dei finanziamenti in materia di edilizia scolastica, prevedendo un controllo non più "a tappeto" ma a campione. Nello specifico, pur lasciando immutate l'entità e l'estensione della fase di rendicontazione, atteso che la produzione della relativa documentazione da parte di tutti i soggetti beneficiari costituisce una fase necessaria e indefettibile delle diverse procedure di finanziamento, il controllo a campione consentirebbe di realizzare un ragionevole ridimensionamento dell'attività di verifica, sia amministrativa sia finanziaria, funzionale all'erogazione delle somme ammesse al finanziamento, consentendo ai Comuni di ricevere le risorse che attendono da anni, per interventi ormai conclusi da tempo.

La semplificazione prevista si estende a tutte le linee di finanziamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Non sono oggetto di controllo a campione quelle escluse dal PNRR ad eccezione di quelle che contribuiscono all'ottenimento di fondi europei relativi ai Mutui BEI (2015-2016 e 2018).

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Implementazione fondo affitti/noleggi strutture temporanee scuola

Art. 13

(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

All'articolo 13 aggiungere infine il seguente comma:

All'art. 11 del decreto-legge 123/2023, come convertito nella Legge 159/2023, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: 2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse

modalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad implementare il fondo per affitti e noleggi delle strutture temporanee, destinato agli Enti locali beneficiari del finanziamento PNRR "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" (Missione 2 C3 – Investimento 1.1) per ospitare gli studenti durante gli interventi di demolizione/ricostruzione delle scuole.

26. Modifiche al CAD

Art. 20

(Modifiche al Codice dell'amministrazione digitale)

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "società in-house." inserire le parole " , anche nei casi in cui la Pubblica Amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.";
- b) al comma 1, lettera d), nel comma 6 del novellato art. 64-ter del CAD, dopo le parole "dati personali" inserire le parole " , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";
- c) al comma 1 lettera e), nel comma 3 del nuovo art. 64-quater del CAD, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281".

Motivazione

L'emendamento di cui alla lettera a) è necessario perché, pur condividendo l'intento del legislatore di consentire l'attivazione dell'ufficio del RTD anche agli enti più piccoli o in maggiore difficoltà per mancanza di risorse umane o con profilo/competenze, **è necessario però specificare che l'in-house non debba essere necessariamente di titolarità dell'ente**. Si segnala ad esempio che sono pochi i Comuni dotati di una società in-house, mentre potrebbero essere in molti i Comuni interessati ad avvalersi del supporto dell'in-house regionale, laddove esistente.

Premesso che la piattaforma gestirà le deleghe di accesso digitale ai servizi erogati on-line dalle PA, incluse quelle di livello territoriale, nell'ottica di massima efficacia e trasparenza del nuovo strumento, **l'emendamento di cui alla lettera b)** è necessario al fine di garantire il parere della rappresentanza degli enti territoriali nella sede di confronto preposta.

Poiché l'obbligo di esposizione di dati e documenti relativi agli attributi e caratteristiche di persone fisiche e giuridiche riguarderà tutte le PPAA, inclusi i Comuni, **l'emendamento di cui alla lettera c)** prevede che il parere sia rilasciato dalla sede di confronto tra lo Stato e tutti i livelli di Governo territoriale.

27. Proroga termini l'affidamento dei lavori per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - L. 145/2018 ("Medie opere") - Modifica all'art. 32

Art.32

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2), in fine alla modifica al comma 143, art. 1, della legge 145 del 2018, dopo le parole "ovvero con l'affidamento diretto.", è aggiunto il seguente periodo:

"Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024."

Motivazione

La proposta emendativa mira a facilitare l'attuazione delle misure relative alle "opere medie" in corso di svolgimento ma a rischio di revoca del contributo per effetto di ritardi lievi rispetto ai termini previsti, generalmente per effetto di imprevisti connessi all'esigenza di conferenze di servizio o di adeguamenti nei prezzi delle opere rispetto al quadro finanziario iniziale.

28. Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione

Art. 38 (Transizione 5.0)

All'art. 38 aggiungere il seguente comma 22 (o in subordine aggiungere un art. 38 bis):

“1. Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

2. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 1, il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma verrà valutato dal GSE a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.

3. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla GU, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale”.

Motivazione

Il tema dell'allaccio alla rete di distribuzione è centrale nella messa a terra di tutti gli investimenti locali sulle rinnovabili, in particolare rispetto agli interventi di autoconsumo e autoproduzione diffusa. In tutte le misure del PNRR, dalle infrastrutture di ricarica, alle isole verdi alle comunità energetiche, la difficoltà di avere certezza dell'allaccio alla rete sta rallentando e rischia di bloccare investimenti importanti su tutto il territorio nazionale, ma in particolare in aree a cosiddetto fallimento di mercato, in aree deboli e interne e in aree periferiche e considerate "critiche" dai distributori di rete, come ad esempio la Regione Sardegna. Questi ultimi, a valere sui fondi del PNRR ricevuti allo scopo, ad esempio la misura sulle smart grid, non hanno adeguatamente aggiornato i propri piani di investimento, per garantire l'allaccio in maniera equa mediante adeguamento della rete. Il problema assume una dimensione fortemente critica in alcuni contesti territoriali – come le isole non interconnesse – e relativamente alla misura dedicata all'autoconsumo e alle CER, per cui il

mancato possesso del preventivo di connessione definitivo oggi costituisce per il GSE elemento ostativo per l'accesso all'incentivo.

29. Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR

Articolo xy

(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)

1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024 mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti soprarichiamati il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.
4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.
5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR.

Motivazione

La norma ha la finalità da un lato di consentire la riformulazione delle delibere regionali di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) sulla base del contenuto del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) capitolo 9.6 – Pianificazione regionale e classificazione degli impianti di trattamento, fissando la data di vigenza della individuazione di impianti minimi alla data del 31 gennaio 2024, dall'altro di poter applicare la regolazione tariffaria per le annualità 2022 – 2023 onde evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravii economici per gli utenti del servizio rifiuti con i conseguenti benefici per l'utenza.

Ciò in quanto è assolutamente necessario evitare di avere effetti finanziari pesanti per i Comuni relativi alle succitate annualità, causate dal contenzioso che ne è derivato rispetto alla specifica deliberazione di ARERA. Inoltre, per assicurare un'applicazione uniforme in tutti i territori, si obbligano le Regioni a confermare o rivedere le deliberazioni sulla individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) in coerenza con quanto previsto dal PNGR entro un termine perentorio.

Il termine perentorio per l'individuazione degli impianti minimi o la conferma degli impianti minimi già individuati antecedentemente al 31 gennaio 2024 – o per l'attestazione di inesistenza degli stessi sul territorio regionale – è rilevante proprio per i suoi effetti sulle tariffe e quindi sui relativi costi ribaltati agli utenti ed è volto ad assicurare che in ogni

Regione, laddove ricorrano le condizioni per la definizione di impianti minimi, gli stessi siano deliberati e possano seguire le specifiche tariffe regolate.

Infatti, la tassonomia inerente agli impianti minimi è stata definita nell'ambito della deliberazione ARERA 363/21. Nella stessa deliberazione ARERA ha definito le regole per la determinazione delle tariffe di tali impianti e alcune Regioni hanno adottato le delibere in cui si individuano gli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) e, in conseguenza di tali delibere hanno richiesto la redazione dei piani economici di impianti per la definizione delle conseguenti tariffe regolate.

La tassonomia identificata da ARERA è stata inserita nel PNGR, tanto da farne parte integrante sia del piano sia del rapporto ambientale ed è inserita anche nel documento allegato "Analisi dei flussi dei rifiuti urbani come supporto dell'elaborazione della pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti urbani e base per il Life Cycle Assessment" redatto a cura di Ispra.

Con le sentenze del 6 dicembre 2023, n. 10548 e n. 10550, e con le sentenze del 12 dicembre 2023, n. 10734, e del 14 dicembre 2023, n. 10775, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, ha respinto gli appelli proposti dall'ARERA contro le sentenze di primo grado emesse dal Tar Lombardia, con le quali erano stati accolti i ricorsi di alcuni operatori avverso la deliberazione 363/2021/R/RIF, ritenendo che le disposizioni contenute nel MTR-2 concernenti i criteri per l'individuazione degli impianti "minimi" non rientrassero nell'alveo del potere regolatorio definito dall'articolo 1, comma 527, della legge n. 205/17 e, conseguentemente, annullando le contestate previsioni sugli impianti "minimi", anche precisando che "attraverso l'esercizio di un potere non attribuito dalla legge l'Autorità ha determinato un'inversione procedimentale dell'iter di programmazione. Solo dopo l'adozione del Programma nazionale [per la gestione dei rifiuti] – con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi – l'ARERA avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento".

La stessa ARERA nella recente deliberazione 7/2024/R/RIF del 23 gennaio 2024 ha premesso che "sia, inoltre, necessario prevedere che le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" trovino applicazione nei confronti degli impianti che siano individuati come tali in coerenza con i criteri indicati nel PNGR (al capitolo 9, recante "Criteri e linee strategiche per l'elaborazione dei Piani regionali"), pur ribadendo quanto già detto sopra, ossia che l'istituto degli impianti "minimi", avendo carattere puramente regolatorio, non interferisce con gli obiettivi della programmazione e con le necessità impiantistiche stabilite da ogni Regione con riferimento al proprio territorio (nella relativa pianificazione, in coerenza con i criteri stabiliti nel citato Programma nazionale per la gestione dei rifiuti), ma risponde alla necessità pro competitiva di assicurare livelli di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, rispetto alle soluzioni impiantistiche riconducibili ai suddetti impianti "minimi"; del resto, come ad esempio anche chiarito espressamente per i settori dell'energia dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità è un'articolazione dello Stato, di cui quest'ultimo si avvale per l'esercizio delle sue prerogative nei confronti delle Regioni".

Se dunque dal 1° gennaio 2024 con la nuova delibera di ARERA succitata vi è la salvaguardia del sistema tariffario finora adottato, occorre salvaguardare da un lato le precedenti delibere regionali di definizione degli impianti minimi, dall'altro salvaguardare le annualità precedenti, in via transitoria, come indicato nella presente proposta.

30. Proroga termini deliberazioni Tari

Articolo XY

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

Motivazione

La norma mira a prorogare al 30 giugno il termine di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI per l'annualità 2024, in considerazione del complesso intreccio di problematiche applicative dovute all'evoluzione del sistema tariffario regolato dalle disposizioni ARERA e dalla vicenda della regolazione dei cd. impianti minimi che in molte regioni rischia di determinare rilevanti aumenti del costo del servizio.

PICCOLI COMUNI

31. Utilizzo Fondo contribuito piccoli Comuni spettanza 2023 nel 2024

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a _____ euro per l'anno 2023 e _____ euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Motivazione

*L'emendamento è necessario per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni di personale a tempo determinato e quelli per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, **e comunque non oltre il 31/12/2024.***

In assenza di questa proroga temporale, gli enti che hanno già ricevuto il contributo per l'anno 2023, ma non hanno fatto in tempo ad utilizzarlo a causa sia del ritardo nell'emanazione dei decreti di assegnazione, che dei tempi tecnici necessari per il reclutamento a tempo

determinato o per l'assegnazione del segretario comunale da parte del Ministero dell'Interno, saranno costretti a restituire il contributo, e la stessa situazione si replicherà negli esercizi successivi.

Si ricorda che l'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.

32. Modifiche al d.l. 152/2021 fondo piccoli Comuni

All'art. 31 bis comma 5, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 come convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole "al 2026", aggiungere le seguenti parole: **"A decorrere dal 2024 il fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026"**

Motivazione

Si ritiene necessario un aumento per le annualità 2024-2026 del fondo previsto dall'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021, destinato a sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR.

ALTRE NORME FINANZIARIE

33. Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato.

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."

Motivazione

La norma proposta è volta a contenere la misura del tasso di interesse eventualmente dovuto sui crediti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario, al fine di evitare l'applicazione delle misure di carattere obiettivamente sanzionatorio di cui alla legge 231/2002, così da contemperare le ragioni del creditore con quelle connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche dell'ente che fuoriesce da una condizione di grave crisi finanziaria.

34. Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali :

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lett. a) della citata legge n. 232 del 2016;
- c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Motivazione

Le norme di presidio alla puntualità nella presentazione dei documenti contabili e dei questionari periodici relativi ai fabbisogni standard incidono in modo molto pesante sulla liquidità disponibile dei Comuni, in particolare di quelli meno dotati di entrate proprie, con effetti negativi sulla capacità di normalizzazione del flusso dei pagamenti. La modifica normativa proposta attenua il blocco dei finanziamenti, evitando in particolare di fermare l'erogazione delle quote relative al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità), collegate al raggiungimento di obiettivi annuali che richiedono l'effettuazione di spese corrispondenti.

Si consente inoltre l'erogazione della parte del fondo di solidarietà comunale preposta al ristoro di gettiti comunali aboliti per effetto di esenzioni ed agevolazioni decise da leggi nazionali, in quanto quote di fiscalità propria sottratte al controllo diretto dei Comuni in forza di legge, oltre che dei finanziamenti destinati agli investimenti.

Si ritiene che l'attenuazione proposta, a fronte degli effetti positivi sulla gestione di cassa dei Comuni non incida sensibilmente sulla puntualità degli adempimenti contabili e di risposta ai questionari, in quanto, sul versante dei bilanci di previsione, dove più frequenti sono i ritardi di deliberazione, il decreto RGS-Arconet dello scorso anno ha posto condizioni più stringenti per il percorso di approvazione del bilancio che sembrano aver sortito effetti significativi, mentre la compilazione dei questionari sui fabbisogni standard già in via di forte miglioramento è oggi semplificata con il maggior utilizzo di dati contabili e provenienti da altre rilevazioni ufficiali.

35. Abolizione sanzioni certificazione finale Covid

Aggiungere il seguente articolo:

Art. X. Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022

L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

Motivazione

Si ricorda in via preliminare che gli enti locali, in virtu' della proroga di utilizzo concessa per l'anno 2022, erano tenuti ad inviare al MEF – Ragioneria generale dello Stato un'apposita certificazione circa l'utilizzo delle risorse straordinarie acquisite in ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19" erogate nel biennio 2020-2021, pena le pesanti sanzioni oggetto della proposta di abolizione (tra l'80 e il 100% delle risorse acquisite).

La norma proposta intende abrogare le sanzioni pecuniarie attualmente previste per gli enti locali in caso di mancato invio al MEF – entro il 31 maggio 2023 – della certificazione Covid per l'anno 2022. La proposta muove dal presupposto secondo cui, di fatto, in caso di risorse Covid utilizzate nel 2022 e successivamente non certificate, la penalità a carico dell'ente inadempiente si configura automaticamente, sotto forma di obbligo di restituzione allo Stato delle risorse di cui non si è certificato l'impiego. D'altra parte, la mancata o tardiva presentazione del documento in questione non ha creato alcun inconveniente nel lavoro di elaborazione dei risultati finali del processo.

La proposta emendativa è inoltre motivata dalla contemporanea scadenza del termine di presentazione delle certificazioni in questione (31 maggio 2023), con le eccezionali urgenze che molti enti hanno dovuto affrontare in occasione degli eventi atmosferici straordinari che hanno colpito molti territori del Paese.

La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

36. Esonero dalla rendicontazione per i contributi straordinari in materia di energia elettrica e gas

Inserire l'articolo:

Art. XY. Esonero rendicontazioni ex art. 158 TUEL per i contributi straordinari energia

All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica:

le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".

Motivazione

L'emendamento proposto, in continuità con quanto previsto per l'anno 2022, esonera gli enti locali anche per l'anno 2023 dall'obbligo di rendiconto - ex articolo 158 TUEL - dei contributi straordinari ricevuti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

Il contributo straordinario riconosciuto con legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 29 della legge 197/2022), era finalizzato come per l'anno precedente a garantire la continuità dei servizi erogati a fronte del persistere del cosiddetto "caro bollette", ed ammontava a 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni di euro per città metropolitane e province). Con la modifica proposta, in considerazione del maggior livello dei prezzi energetici rispetto al dato 2021, nonché con intento semplificativo, si considera naturalmente assorbita l'erogazione in questione in conformità agli scopi indicati dalla norma, ritenendo superfluo l'adempimento di cui all'art. 158 TUEL che riguarda la generalità dei contributi straordinari. La modifica proposta non comporta alcun aggravio per la finanza pubblica.

37. Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA (Registro aiuti di Stato)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.

Motivazione

La proposta permette di assicurare un lasso di tempo ulteriore per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di alcune delle agevolazioni a suo tempo stabilite dalle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, con particolare riguardo alle esenzioni e riduzioni dell'IMU gravante sulle attività turistiche e dello spettacolo.

In particolare, non sono state ancora rese disponibili ai Comuni le informazioni contenute nella "Autodichiarazione Aiuti di Stato" acquisita dall'Agenzia delle entrate, di cui al DM Mef 11 dicembre 2021, che costituiscono un importante ausilio per i Comuni tenuti alla registrazione dei beneficiari delle sopra richiamate agevolazioni sull'IMU. Si prevede che tale fornitura (prevista all'art. 3, co. 5 del citato DM 11 dicembre 2021) sia effettuata entro il primo semestre 2024. Tale circostanza rende indispensabile la proroga dei termini di cui alla modifica normativa proposta.

PERSONALE

38. Segretari comunali- proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».

Motivazione

*L'emendamento al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), proroga **fino al 30 giugno 2026** la possibilità che, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera possa assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta.*

Tale proroga consentirebbe ai piccoli comuni di affrontare con maggiore serenità le importanti sfide per la realizzazione degli obiettivi dati dal PNRR stesso. In caso contrario, molti piccoli e piccolissimi enti si troverebbero, nei prossimi mesi, a perdere il proprio Segretario comunale e a doversi, in ogni caso, riorganizzare per costruire una nuova convenzione sotto i tremila abitanti, sopportando costi insostenibili e con il rischio concreto di rimanere sede vacante.

39. Modifiche all'art. 10 del d.l.36/2022 in materia di conferimento di incarichi ai soggetti collocati in quiescenza per le attività connesse alla ricostruzione post sisma e per l'attuazione degli investimenti del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

All'articolo 10, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario»;*

Motivazione

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, fino al 31 dicembre 2026, le p.a. titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza (ex art. 5, comma 9, d.l. 95/2012), possono conferire incarichi ai soggetti collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente. La medesima facoltà è prevista anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. La ratio della normativa è quella di consentire alle amministrazioni titolari di tali interventi, particolarmente complessi, di potersi avvalere della professionalità ed esperienza di soggetti in quiescenza, allo scopo di assicurare il buon esito degli stessi.

Con la presente proposta emendativa si intende estendere la possibilità di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, anche agli enti competenti ai fini dell'attuazione degli interventi per la ricostruzione post sisma 2009 e 2016, sia pubblica che privata. Anche tali interventi, infatti, risultano particolarmente complessi, caratterizzandosi per la normativa ultra-specialistica che li contraddistingue. Pertanto, in tale ambito, l'affidamento di incarichi a soggetti in quiescenza, consentirebbe alle amministrazioni interessate di potersi avvalere delle peculiari competenze acquisite nel contesto della ricostruzione post sisma, così assicurando l'ordinato svolgimento del processo di ricostruzione e nel contempo il supporto necessario alla formazione del personale che verrà chiamato ad operare in tale ambito, evitando così rallentamenti del processo di ricostruzione. Inoltre, la possibilità di conferire tali incarichi viene prevista anche a prescindere dalla sussistenza di uno specifico titolo di formazione di livello universitario. In molti casi, infatti, si tratta di personale inquadrato nella categoria dei funzionari che, pur privo di tale titolo, ha acquisito, in qualità di RUP,

competenza ed esperienza professionale ultra-specialistica nella gestione dei processi di ricostruzione e comunque delle procedure che gli enti dei crateri sismici sono chiamati ad attuare nella gestione del processo di ricostruzione. Non si comprende quindi la ragione per la quale, attesa la ratio della norma, non possa essere valorizzata anche tale esperienza professionale, pur a prescindere dalla formazione di livello universitario. Diversamente, le amministrazioni non potrebbero continuare a disporre delle relative competenze, con il serio rischio di compromettere, nelle more della formazione del nuovo personale, il corretto andamento delle procedure, a discapito dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Tale esigenza è particolarmente avvertita dagli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 che già impegnati nell'attuazione delle complesse procedure relative ai processi di ricostruzione, sia pubblica che privata, sono oggi chiamati anche alla gestione dei procedimenti derivanti dall'attuazione degli investimenti del PNRR e del relativo Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC per le aree sisma 2009 e 2016), nel rispetto degli stringenti termini previsti dovendo, in particolare, garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse ad essi assegnate.

40. Proroga graduatorie

In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, indicati negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229 e sue successive modifiche ed integrazioni nonché quelle inserite nel cratere del Sisma 2009 conservano la loro efficacia fino al 31 12 2026.

Motivazione

Le limitazioni introdotte negli ultimi anni all'assunzione di personale da parte delle pubbliche amministrazioni hanno fatto emergere il problema di quanti, pur vincitori di concorsi per l'accesso al pubblico impiego con contratto a tempo indeterminato, non siano stati successivamente assunti dalle pubbliche amministrazioni che li hanno banditi.

*Il legislatore è ripetutamente intervenuto sul tema con la **proroga delle graduatorie concorsuali**.*

Dapprima, con il DPCM 19 giugno 2013, successivamente, il decreto-legge sulla P.A. (DL n.101/2013, articolo 4, comma 4), e ancora con il decreto-legge n.101/2013 (articolo 4, commi 3-quater -3-septies).

*In tema di **efficacia delle graduatorie**, l'articolo 1, comma 1148, della L. 205/2017 aveva prorogato poi al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche vigenti alla data del 31 dicembre 2017.*

L'articolo 1, commi 360-365, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha modificato, in via transitoria, i suddetti termini di durata a seconda dell'anno di approvazione della graduatoria, con riferimento agli anni 2010-2018 (confermando il termine già vigente di 3 anni per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonché la possibilità, per le leggi regionali, di stabilire periodi di vigenza inferiori).

Successivamente, l'articolo 6-bis del D.L. 101/2019 ha modificato la suddetta disciplina. Nel confermare i termini di validità delle graduatorie approvate, rispettivamente, nel 2016, nel

2017 e nel 2018, consentiva fino al 31 marzo 2020 (fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali) lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011, previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità.

Da ultimo, **la predetta disciplina è stata ulteriormente modificata dalla legge di bilancio 2020** (art. 1, c. 145-149, L. 160/2019) che ripristinando **la possibilità di scorrimento delle graduatorie degli idonei**, per le **graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, riduce il termine di efficacia delle stesse da tre a due anni**.

Va ancora ricordato che l'art. 16, co. 3-bis, del D.L. 146/2021, prevede poi che **le amministrazioni** -inclusi le regioni e gli enti locali -**titolari di interventi previsti nel PNRR possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti**, relative a concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse, restando comunque fermi i limiti alle assunzioni posti dalla normativa vigente.

Tutto ciò considerato è evidente a tutti come gli Enti Locali stiano affrontando particolari problematiche per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e dei successivi atti di programmazione, nonché per la gestione organizzativa delle funzioni locali anche collegate al tema della ricostruzione post sisma 2016. In particolare, l'attuale contesto ordinamentale prevede il divieto di assunzioni a tempo indeterminato da parte degli Enti, qualora non sia stato ancora approvato il bilancio di previsione 2024-2026 ed il conseguente PIAO.

Tale quadro normativo, oltre a determinare un rallentamento dell'azione amministrativa, rischia di vanificare gli sforzi compiuti dagli Enti, in particolare quelli del Cratere sismico, nel concludere le procedure di reclutamento e nel disporre quindi di graduatorie di idonei cui attingere atteso l'attuale contesto di urgenza e scarsità di risorse umane aggravato, in questi ultimi anni, anche dall'impatto che pensionamenti e dimissioni volontarie hanno determinato sulla consistenza delle dotazioni organiche di cui gli Enti locali dispongono.

Per quanto sopra, considerato che la validità delle graduatorie concorsuali è pari a 2 anni e tenuto conto del contesto emergenziale in cui versano i Comuni del Cratere, si ritiene assolutamente necessaria la previsione di una deroga, finalizzata a differire almeno fino al **31 dicembre 2026**, anno in cui ci sarà da chiudere tutte le opere del PNRR.

41. Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato

Articolo XY

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41:

- abrogare la lett. c);

Motivazione

L'emendamento di cui al **primo comma** permette di incrementare, per le Regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, nell'ipotesi di incremento del personale rispetto a quello in servizio nell'anno 2018, anche con riferimento anche ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di

progetti PNRR. L'emendamento è necessario per coordinare la norma con le indicazioni del MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro-capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Del resto, le norme di legge prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che significa che, una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni di legge. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica. degli investimenti a valere su risorse del Pnrr.

*In riferimento alla proposta di emendamento di cui al **secondo comma**, i commi 3 e 4 dell'articolo 8 del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 hanno l'obiettivo fondamentale di consentire un incremento controllato, sostenibile e temporaneo del budget che ciascuna amministrazione può destinare alla retribuzione accessoria del personale coinvolto nell'attuazione del PNRR.*

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che la normativa d'urgenza sull'attuazione del PNRR ha consentito il potenziamento degli organici attraverso nuove assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza però prevedere la corrispondente possibilità di incrementare i limiti agli stanziamenti per il salario accessorio, con la conseguenza che per tutti i nuovi assunti non è ad oggi possibile alimentare gli istituti di salario accessorio, se non riducendolo al personale già in servizio.

Questa circostanza contribuisce alla scarsa attrattività dell'impiego negli enti locali, riducendo in modo significativo la partecipazione ai concorsi banditi per il reclutamento straordinario e alimentando il fenomeno per cui molti neo-assunti rinunciano all'impiego dopo pochi mesi dalla presa in servizio.

La misura è congegnata in maniera tale da garantire sia l'autonoma determinazione delle singole amministrazioni, in quanto misura facoltativa, che la sostenibilità finanziaria, in quanto il comma 4 individua puntualmente i presupposti abilitanti.

Si segnala tuttavia che la previsione contenuta nella lett. c) del comma 4, e in particolare l'incidenza dell'8% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Città medie e grandi, tutte le Città metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibilità di applicare la misura in questione, rendendola di fatto inutile.

Con l'emendamento proposto si chiede pertanto di espungere la lett. c), evidenziando peraltro che gli ulteriori requisiti individuati dal comma 4 sono sufficienti a garantire la sostenibilità finanziaria della misura.

42. Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione

Aggiungere il seguente articolo:

Art. XY

L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata

qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.”

Motivazione

La norma è necessaria per dare continuità applicativa alla disposizione emendata, che aveva introdotto la possibilità di utilizzare una quota limitata della capacità assunzione dei comuni per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa. Considerato che il nuovo contratto collettivo di comparto ha sostituito l'istituto delle posizioni organizzative con quello delle elevate qualificazioni, in attuazione del precetto normativo che ha imposto l'aggiornamento degli ordinamenti professionali nella contrattazione collettiva di tutti i comparti della pubblica amministrazione, si rende ora necessario l'aggiornamento proposto.

La norma non necessita di copertura finanziaria, considerato che l'eventuale utilizzo di risorse per finanziare un incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione determina una corrispondente riduzione della spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato.

ULTERIORI NORME

43. Parere DIPE progetti PPP

All'art. 18 bis, comma 3, del d.l. 36/2022, come convertito dalla L.79/2022, le parole “10 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti “30 milioni di euro”.

Motivazione

La norma è necessaria al fine di semplificare e accelerare la procedura di ricorso al Partenariato pubblico privato (PPP) per i progetti PNRR. Infatti, la richiesta di parere DIPE e RGS per progetti superiori a 10milioni di euro rischia di bloccare il procedimento amministrativo per la richiesta di partnership per l'esecuzione dell'opera, anche per importi di entità non rilevante, alla luce dell'apporto comunque previsto da parte dei privati. Pertanto, per le opere PNRR, si prevede di aumentare la soglia prevista per la richiesta del succitato parere a 30milioni di euro. Ciò consente di focalizzare le richieste ai succitati uffici ministeriali preposti su interventi PPP di opere di importo rilevante anche rispetto al PNRR.

44. Coordinamento della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali” con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Articolo 12 bis

Coordinamento della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali” con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”

1. All'art. 2, della legge 21 Aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Ovvero, in alternativa:

1. All'art. 2, della legge 21 aprile 2023, n. 49, comma 3, alla fine del secondo periodo, dopo la parola riscossione, sono inserite le seguenti parole:

“nonché alle prestazioni rese dal professionista ad una Pubblica Amministrazione in forza di un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, o altri servizi di natura tecnica e intellettuale, il cui affidamento avviene ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Motivazione

L'entrata in vigore della L. 21 aprile 2023, n. 49, “Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali” ha creato una situazione di incertezza normativa derivante essenzialmente dal suo difficile coordinamento con la disciplina dei contratti pubblici, contenuta nel D.Lgs. 36/2023.

La stessa ANAC ha ritenuto opportuno inviare un apposito atto di segnalazione (Atto del Presidente del 27 giugno 2023 - fasc.2987.2023) al Governo e alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare un celere intervento chiarificatore.

Per meglio inquadrare i termini della questione, appare utile, oltre che opportuno, individuare le norme più rilevanti.

*La prima norma che viene in rilievo è l'art. 1 della L. 49/2023, a mente del quale “[...] per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alle quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai compensi previsti [...] **rispettivamente [...] per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**”.*

*Il successivo art. 2, comma 3, prevede, poi, che **“Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica***

amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175” [...].

È previsto, infine, all'art. 3, che **“sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata [...]; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale [...].**

Dal canto suo, il **Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)**, all'art. 8, comma 2, prevede che **“Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso”**.

Il successivo art. 41, comma 15, prevede che **“Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura [...]. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”**.

Più specificamente, l'art. 1 del richiamato Allegato I.13 dispone che **“Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016[...]”,** al cui art. 1, comma 3, a sua volta, precisa che **“I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento”**.

L'ANAC, pur sollecitando un intervento normativo sul punto, dapprima ha aderito implicitamente all'interpretazione secondo cui il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali da porre a base di gara fosse inderogabile e, pertanto, non assoggetto al ribasso in sede di offerta, proponendo essenzialmente due soluzioni (svolgimento di gare a prezzo fisso oppure ribasso sul prezzo, ma limitato alle sole spese generali) che però non appaiono sostenibili, per almeno due ordini di ragioni.

1) Il Codice dei Contratti pubblici:

- all'art. 108, comma 2, prevede espressamente che i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo;**

- all'art. 44 (Appalto integrato), prevede che **“L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.”**

2) L'ipotesi di un ribasso limitato alle sole spese favorirebbe una forte concorrenza sul prezzo, con l'offerta di ribassi molto elevati - specialmente da parte degli operatori più “deboli” - tali da annullare di fatto l'intera quota ribassabile, con la conseguenza che la gara si trasformerebbe, indirettamente, e comunque, in una gara a prezzo fisso.

In merito a ciò, **la stessa ANAC nella recente deliberazione n. 101 del 28 febbraio 2024 ha rivisto la sua posizione evidenziando** che il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e la disciplina recata dal Codice dei contratti in

tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura ha suscitato e continua a suscitare dubbi e perplessità e pertanto ha rappresentato che - in ossequio ai principi di certezza del diritto, legittimo affidamento ed autovincolo - “L’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.”

Peraltro, la previsione di tariffe minime si porrebbe in netto contrasto con il principio di concorrenzialità sancito a livello di normativa comunitaria e permeante l’intera disciplina dei contratti pubblici.

Risulta evidente che il Codice dei Contratti Pubblici, introdotto con il D.Lgs. n. 36/2023, costituisce una fonte normativa di tipo **speciale**, trattandosi di un complesso di norme volte a disciplinare un particolare settore e definendo per esso delle regole specifiche che non trovano applicazione al di fuori di quel determinato ambito.

La Legge n. 49/2023 sull’equo compenso è, invece, una legge ordinaria che detta regole a carattere **generale** e può trovare applicazione per tutti i rapporti professionali aventi ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale. Tale evidenza, pur avendo solide basi giuridiche, potrebbe essere soggetta ad interpretazioni, mentre è necessario assicurare la stabilità normativa richiesta, specie in questa delicata fase in cui serve un’accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche anche, ma non solo, per progetti a valere su risorse PNRR.

Al fine quindi di superare l’incertezza applicativa - che, peraltro, sta determinando un notevole incremento dei costi per le Amministrazioni e comporterà un sicuro aumento dei contenziosi - nonché garantire il pieno rispetto dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l’affidamento dei contratti pubblici, si propone di intervenire con la presente proposta emendativa a modifica della Legge n. 49 del 2023.

45. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà

All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»

Motivazione

La legge n.178 del 2020, all’articolo 1, commi da 797 a 800, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, i servizi relativi al percorso di accompagnamento sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale e l’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto pari a 1 a 4.000.

Contestualmente, introduce un contributo nazionale, in deroga ai limiti assunzionali, riservando a tale fine una quota delle risorse del Fondo povertà. Il medesimo comma non precisa che tali deroghe si applicano anche alle diverse forme associate dei Comuni, pure richiamate al comma 797 quali modalità di gestione dei servizi, lasciando spazio a interpretazioni restrittive. Si ritiene pertanto necessaria la modifica al comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per estendere le deroghe in materia di assunzioni anche alle diverse forme associative comunali che sono sempre più diffuse nel campo delle politiche sociali. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto si tratta di risorse già stanziare ai sensi dell'art. 1 commi 797-800 legge 30 dicembre 2020 n. 178.